



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale

Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 461 del 7 luglio 2017

Oggetto: istituzione, dal 12 luglio 2017, di un dispositivo di traffico temporaneo per lavori in via Riviera di Chiaia, in occasione della riapertura di via Arco Mirelli. Revoca del punto 16 dell'O. D. n. 882 del 2 ottobre 2015 (S.M.S. n. 59 del 30 settembre 2015) istituito con O. S. n. 303 del 4 marzo 2013.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- a seguito del crollo della porzione di fabbricato in via Riviera di Chiaia alla confluenza con via Arco Mirelli, avvenuto il 4 marzo del 2013, furono predisposte ordinanze sindacali che istituivano discipline viabiliste per consentire sia la messa in sicurezza dell'area coinvolta dal crollo, sia per un corretta movimentazione dei veicoli;
- l'*Ansaldo STS*, sta effettuando il completamento della ricostruzione della porzione del fabbricato crollato e la sistemazione delle aree antistanti in via Riviera di Chiaia e in via Arco Mirelli;
- in data 22 giugno 2017 (verbale acquisito al n. PG/2017/529753 del 4 luglio 2017) su richiesta della concessionaria *Ansaldo STS*, è stato effettuato sopralluogo con la stessa, *ASM Scarl*, *Unità Operativa della Polizia Locale di Chiaia*, servizi *Linea 6* e *Mobilità sostenibile*, al fine di valutare la segnaletica occorrente per la riapertura del tratto di strada che da via Arco Mirelli adduce a via Riviera di Chiaia;
- i convenuti, per la riapertura della strada, hanno stabilito di porre segnaletica di divieto di transito per veicoli aventi altezza superiore a metri 3,50 e larghezza superiore a metri 2,20 in via Andrea D'Isernia, alla confluenza con via Arco Mirelli, il ripristino del percorso pedonale protetto (lato destro in direzione Riviera di Chiaia), una protezione del ponteggio (lato sinistro direzione Riviera di Chiaia) con pannellatura di colore bianca e rossa per evidenziare la presenza dell'ostacolo, e il limite di velocità a 10 km/h;
- alla confluenza con la viabilità delle corsie di via Riviera di Chiaia, verrà istituito l'obbligo di dare precedenza e un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di raggiungere dal percorso pedonale protetto, il marciapiede antistante il civico 66.

Visto che il dispositivo di traffico temporaneo da attuarsi per l'apertura del tratto di strada è stato valutato favorevolmente nella seduta del 27 giugno e 4 luglio 2017 dalla "*Conferenza Permanente dei Servizi per l'organizzazione dei piani di traffico relativi all'attivazione dei cantieri di lavoro e manifestazioni*".

Letto il verbale di sopralluogo PG/529753 del 4 luglio 2017.

Letti altresì il D.L. ^{vo} 30/04/1992 n. 285 e successive integrazioni ed il D.L. ^{vo} 267/2000,

ORDINA

Revocare il punto 16 dell'O. D. n. 882 del 2 ottobre 2015 (S.M.S. n. 59 del 30 settembre 2015) istituito con O. S. n. 303 del 4 marzo 2013.

Istituire dal giorno 12 luglio 2017

A) in via Arco Mirelli (dalla confluenza con via Andrea D'Isernia)

1. il divieto di transito ai veicoli avente altezza superiore a metri 3,50;
2. il divieto di transito ai veicoli avente larghezza superiore a metri 2,20;

B) in via Riviera di Chiaia

1. un attraversamento pedonale all'altezza del civico 66;
2. una striscia trasversale di dare precedenza all'altezza del civico 66;
3. l'obbligo di proseguire diritto per i veicoli in uscita da via Arco Mirelli.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi sospesa.

L'impresa esecutrice dei lavori procederà alla installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio e di preavviso nonché al ripristino dello stato dei luoghi al completamento dell'intervento.

Sono a carico del Direttore dei Lavori *la redazione del piano di segnalamento provvisorio; la verifica dell'avvenuta e corretta apposizione della segnaletica prima dell'inizio dei lavori; il ripristino al termine dei lavori della segnaletica preesistente; la comunicazione, al servizio Mobilità Sostenibile ed al servizio autonomo Polizia Locale, dell'eventuale modifica delle date di inizio e fine lavori.*

Il servizio autonomo *Polizia Locale* è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del d.lgs. 30/04/1992 n.285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Il servizio autonomo *Polizia Locale* è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale qualora se ne rendesse la necessità.

Il dirigente

arch. Emilia G. Trifiletti

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.